

Giurisprudenza nazionale

## Principi generali

### Diritto all'ascolto

vincolo, per il giudice di secondo grado,  
di procedere all'ascolto del minore

Cassazione civile, Sez. I,  
21 aprile 2023, n. 10788

Con la pronuncia n. 10788 la Corte di cassazione conferma l'importanza del diritto all'ascolto del minore di età, con particolare riferimento ai procedimenti riguardanti la modifica delle indicazioni attinenti all'affidamento o il collocamento dello stesso.

Il diritto all'ascolto, disposto dall'articolo 12, comma 2, della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prevede la possibilità per i minorenni, di essere ascoltati in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che li riguardi, sia direttamente sia tramite un rappresentante.

Nel caso di specie la Corte d'appello aveva deliberato nella convinzione che l'ascolto del minore di età, in quella fase, fosse del tutto superflua, tale da non essere causa di nullità del procedimento. Inoltre, il minore era rappresentato da un curatore a tutela e garanzia dei suoi diritti.

La Corte di cassazione sottolinea, nella pronuncia in oggetto, il vincolo, per il giudice di secondo grado, di procedere all'ascolto del minore tenendo conto anche di elementi sopraggiunti rispetto alla precedente fase di giudizio, quale ad esempio il raggiungimento dell'età considerata utile ai fini del cosiddetto discernimento, oppure la presentazione dell'istanza per il rinnovo dell'audizione. In caso di non ottemperanza all'obbligo, il giudice di secondo grado dovrà argomentare accuratamente la motivazione alla base del rigetto dell'istanza.